

ALLEGATO 11

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

L'Aggiudicatario si impegna a reperire polizza/e assicurativa/e che contenga/no tutte le clausole indicate nel presente Allegato.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

Il presente certificato è emesso in riferimento alle seguenti Polizze di Assicurazione:

- X Polizza Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti n. _____
Compagnia _____
- X Polizza Infortuni "Rischio in itinere" n. _____ Compagnia _____

affidente/i l'appalto per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici e cartacei di qualsiasi valore nominale e dei servizi connessi in favore delle Amministrazioni Pubbliche, stipulato da e/o nell'interesse di (*inserire denominazione dell'Aggiudicatario* _____) in conformità a quanto di seguito indicato.

DEFINIZIONI

SOCIETA'	l'Impresa assicuratrice
COMMITTENTE	Consip S.p.A.
CONTRAENTE	L'aggiudicatario dell'Appalto
ASSICURATO	L'aggiudicatario dell'appalto, i suoi Amministratori, dirigenti e dipendenti, nonché subfornitori e subappaltatori.
OGGETTO DELLA GARANZIA	Il servizio, la fornitura o l'opera oggetto dell'Appalto

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 Effetto e scadenza dell'Assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 delalle ore 24.00 del.....

Art. 2 Novero dei terzi

Si considera nel novero dei terzi la Committente e le Amministrazioni Acquirenti, i loro dipendenti, i subappaltatori e loro dipendenti. In caso di sinistro, la società non potrà eccepire nei confronti di detti terzi, riserve o eccezioni con riguardo agli Artt. 1892 e 1893 del cc, fatti salvi i diritti di rivalsa della Società.

Art. 3 Trasmissione di denuncia dei sinistri

Qualora la Committente e le Amministrazioni acquirenti fossero chiamate a rispondere per evento dannoso ascrivibile per legge all'Assicurato, è data a queste la facoltà di trasmettere direttamente la denuncia di sinistro alla Società.

Art. 4 Modifiche contrattuale, inadempienze

La Società si impegna a dare immediato avviso scritto alla Committente, con raccomandata A.R. alla _____, Via _____ oppure via PEC all'indirizzo PEC _____ di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo delle clausole previste dal presente documento, nonché di ogni inadempienza del Contraente/Assicurato che possa comportare la non operatività della garanzia anche con specifico riguardo al mancato pagamento del premio ai sensi dell'Art. 1901 del cc.

In tale specifico caso la Committente avrà facoltà di provvedere direttamente al pagamento del premio, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento del premio da parte del Contraente/Assicurato, periodo durante il quale la Società si impegna a mantenere valida ed efficace la/le polizza/e di assicurazione.

Art. 5 Pagamento dei sinistri

I sinistri, indennizzabili ai sensi di polizza, verranno pagati direttamente al terzo danneggiato senza applicazione delle eventuali franchigie o scoperti contrattualmente previsti, che rimangono sempre a carico dell'Assicurato. In tal caso il terzo danneggiato ricevuto il pagamento rilascerà atto di completa liberatoria.

Solo con il benestare della Società l'assicurato potrà indennizzare direttamente il terzo con l'intesa che successivamente la Società liquiderà il sinistro al proprio assicurato.

Art. 6 Cessazione dell'assicurazione/scadenza naturale del contratto

La Società si impegna a dare avviso alla Committente:

- ✓ Con un preavviso di almeno 60 giorni dell'intenzione o della decisione di esercitare il recesso dal contratto assicurativo per qualunque motivo anche se conseguente al mancato pagamento del premio;
- ✓ Con un preavviso di almeno 30 giorni qualora avendo il Contraente avanzato richiesta di proroga o rinnovo del contratto, non intenda accordare tale proroga o rinnovo alle medesime condizioni in corso;
- ✓ Con un preavviso di almeno 30 giorni in caso di disdetta della polizza;
- ✓ Immediatamente qualora venga a conoscenza di atti o situazioni, inclusa ogni inadempienza del Contraente che possa invalidare in tutto o in parte l'Assicurazione;
- ✓ Con un preavviso di almeno 60 giorni in caso di naturale scadenza della polizza

GARANZIE ASSICURATIVE - LIMITI DI INDENNIZZO

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

A) Sezione RCT

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, anche per quanto svolto da persone di cui lo stesso deve rispondere, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose verificatisi in relazione all'attività svolta (comprese le complementari, accessorie, connesse e collegate).

Art. 2 Massimale

€ 3.000.000 per sinistro/anno con il limite di € 1.500.000,00 per danni a persona

Condizioni particolari

Estensione della qualifica di Assicurato agli Esercizi Convenzionati con l'Aggiudicatario (in conformità a quanto previsto dall'appalto) per quanto concerne i danni subiti dai Dipendenti delle PA legittimi utilizzatori dei Buoni pasto dell'Aggiudicatario, connessi alla conduzione dei locali e dalla somministrazione di cibi e bevande e da generi alimentari più in generale

Infortuni "Rischio in itinere" – Copertura Infortuni per il rischio in itinere

A garanzia degli infortuni subiti dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (assicurati) mentre e perché si recano, in rispondenza ai turni di lavoro stabiliti dall'orario aziendale per l'intervallo riservato alla consumazione del pasto, dalla propria sede di lavoro agli Esercizi Convenzionati con l'Aggiudicatario in conformità a quanto previsto dall'appalto; e nel percorso inverso. Devono ritenersi assicurati solo i Dipendenti delle PA legittimi utilizzatori dei Buoni pasto dell'Aggiudicatario. Per il tragitto di trasferimento gli assicurati potranno far uso di tutti gli ordinari e usuali mezzi di trasporto.

Capitali Assicurati per Assicurato:

- per Morte: € 150.000,00=
- per Invalidità Permanente: € 150.000,00=

Condizioni particolari

- Franchigia ammessa: 3%
- Tabella di riferimento: INAIL